

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 (BUR n. 75/1993)

**PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA A CARATTERE REGIONALE
E INFRAREGIONALE (1)**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.

1. Al numero 1 del primo comma dell'[articolo 12](#) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, dopo le parole "le fusioni", sono abrogate le parole "le variazioni patrimoniali".

2. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è così sostituito:

(omissis) (2)

Art. 2 - Revisione economico finanziaria.

omissis (3)

Art. 3 - Piante organiche.

omissis (4)

Art. 4 - Partecipazione a società cooperative.

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono concorrere a costituire società cooperative aventi scopi analoghi o affini a quelli previsti dagli statuti delle singole istituzioni. La partecipazione dell'IPAB alle società non può essere complessivamente superiore al trenta per cento del proprio patrimonio.

Art. 5 - Norma transitoria.

omissis (5)

- 1 () Vedi l'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 che reca disposizioni in materia di contabilità delle IPAB.
- 2 () Testo riportato in art. 12 legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.
- 3 () Articolo abrogato da comma 15 art. 56 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
- 4 () Articolo abrogato da lett. b) comma 4 art. 4 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3.
- 5 () Articolo abrogato da lett. b) comma 4 art. 4 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3.